



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

Direzione per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali

# CONSULTAZIONE PUBBLICA

**Linee Guida sull'erogazione di contributi a favore degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature televisive idonee alla trasmissione di programmi in tecnologia DVB-T2 (articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205)**

## **I. Premessa**

1. Nell'ambito del processo di trasformazione delle reti televisive, correlato alla liberazione delle frequenze in banda 700 MHz, a favore dello sviluppo del 5G, il legislatore italiano ha previsto di supportare, attraverso contributi economici, gli utenti finali nel passaggio dallo standard DVB-T a quello DVBT-2, tramite lo stanziamento complessivo di 151 milioni di euro da erogarsi negli anni 2019-2022.
2. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, dovrà emanare un decreto volto a definire i criteri soggettivi e oggettivi di accesso ai contributi in esame, gli adempimenti a carico dei soggetti coinvolti, i relativi aspetti procedurali.
3. Il presente documento illustra le linee guida che questo Ministero intende proporre, allo scopo di acquisire le osservazioni di tutti i soggetti interessati che dovranno pervenire, alla casella di posta [ContributiDecoderTV@mise.gov.it](mailto:ContributiDecoderTV@mise.gov.it) entro **30 giorni** dalla pubblicazione di questo Avviso.

## **II. Beneficiari**

4. Si ritiene che gli utenti beneficiari del contributo debbano essere i residenti nel territorio italiano appartenenti alla I e II fascia dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)<sup>1</sup>. Tali categorie di utenti, infatti, in assenza del contributo pubblico, non sarebbero in grado di ricevere i segnali televisivi trasmesse con le nuove tecnologie.

---

<sup>1</sup> L'ISEE è l'indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica (reddito e patrimonio) dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata (cfr. [DPCM 5 dicembre 2013, n. 159](#) recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)"). La I e la II fascia ISEE corrispondono, rispettivamente, a €10.632,94 e €21.265,87, con aumenti progressivi in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare.

5. Il contributo sarà riconosciuto per nucleo familiare: solo un utente per nucleo potrà riceverlo per l'acquisto di un solo apparecchio, nell'arco temporale compreso tra il 15 novembre 2019 e il 31 dicembre 2022, o comunque fino all'esaurimento delle risorse stanziare.

### **III. Caratteristiche degli apparecchi che danno accesso al contributo**

6. Il contributo sarà concesso nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, conformemente alla disciplina eurounitaria sugli aiuti di Stato, al fine di evitare ogni discriminazione ingiustificata tra le piattaforme televisive potenzialmente coinvolte.

7. Pertanto, si ritiene che debbano essere considerati idonei al contributo gli apparecchi atti a ricevere programmi e servizi radiotelevisivi - dotati in caso di decoder anche di presa o di convertitore idonei ai collegamenti alla presa SCART dei televisori - attraverso interfacce di programmi (API) aperte, a prescindere dalla piattaforma tecnologica scelta dal consumatore, sia essa terrestre, satellitare e, ove disponibile, via cavo. Gli apparecchi da utilizzare per il digitale terrestre, dovranno incorporare la tecnologia DVB-T2 HEVC, main 10, di cui alla raccomandazione ITU-T H.265, almeno nella versione approvata il 22 dicembre 2016.

8. I produttori degli apparecchi in esame dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, l'elenco dei prodotti, corredato dai relativi codici identificativi, che soddisfano le predette caratteristiche tecniche. Il Ministero dello sviluppo economico, verificata la conformità di tali prodotti a tali caratteristiche, pubblicherà il relativo elenco sul proprio sito internet.

### **IV. Modalità di riconoscimento del contributo**

9. Si ritiene che il contributo debba essere riconosciuto sotto forma di sconto praticato dal venditore dell'apparecchio sul relativo prezzo di vendita, per un importo pari a cinquanta euro o pari al prezzo di vendita se inferiore. Lo sconto sarà applicato sul prezzo finale di vendita comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto e non ridurrà la base imponibile dell'imposta.

10. Il contributo potrà essere richiesto presso i venditori al dettaglio, ivi inclusi quelli del commercio elettronico operanti in Italia, che effettueranno la registrazione presso il servizio telematico accessibile dall'area autenticata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, secondo le modalità che saranno indicate anche nel sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico.

### **V. Procedura**

11. Per beneficiare del contributo, l'utente sarà tenuto a presentare al venditore apposita richiesta, contenente dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che il nucleo familiare di cui fa parte rientra nella I o II fascia ISEE e che i componenti dello stesso nucleo non abbiano già fruito del contributo.

12. Il venditore, che si sia previamente registrato presso il citato servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, in virtù di accordi di collaborazione tra tale Agenzia e la

Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali del Ministero dello sviluppo economico, raccoglierà, tramite il medesimo servizio telematico, i seguenti dati:

- codice fiscale del venditore;
- codice fiscale dell'utente finale ed estremi del suo documento d'identità;
- dati identificativi dell'apparecchio;
- prezzo finale di vendita, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto;
- ammontare dello sconto da applicare, pari a cinquanta euro, ovvero pari al prezzo di cui al punto d), se quest'ultimo è inferiore a cinquanta euro.

**13.** Per ogni comunicazione ricevuta, il servizio telematico verificherà in tempo reale:

- la corrispondenza dell'apparecchio ad uno dei codici identificativi di apparecchi che soddisfano le caratteristiche tecniche previste;
- che l'utente richiedente non abbia già fruito del contributo;
- che residuino risorse finanziarie stanziato per le finalità di cui trattasi

e comunicherà immediatamente la disponibilità dello sconto richiesto, cosicché il venditore potrà effettivamente praticarlo all'utente che ne ha fatto richiesta.

## **VI. Modalità di recupero dello sconto praticato dal venditore**

**14.** Il venditore recupererà lo sconto praticato all'utente finale mediante un credito d'imposta, da indicare nella dichiarazione dei redditi, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

**15.** Tale credito d'imposta non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito d'imposta non si applicheranno i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il presente avviso è disponibile sul sito internet del Ministero ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)) – sezione Comunicazioni

Roma, 6 giugno 2019